

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO PER GLI APPARECCHI PER ANESTESIA DRAEGER PERSEUS
IN DOTAZIONE AI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA, LAGONEGRO,
VILLA D’AGRI E MELFI.**

SIMOG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Indice

Art. 1.	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2.	Durata dell'appalto	5
Art. 3.	Cauzione definitiva.....	5
Art. 4.	Stipulazione del contratto	5
Art. 5.	Cessione del contratto e Subappalto	5
Art. 6.	Controllo sulla esecuzione del contratto.....	6
Art. 7.	Sostituzione ed aggiornamento tecnologico	6
Art. 8.	Condizioni di esecuzione	6
Art. 9.	Prezzo del contratto	7
Art. 10.	Revisione prezzi	7
Art. 11.	Modalità di fatturazione e pagamento.....	8
Art. 12.	Verifica di conformità	8
Art. 13.	Penalità.....	8
Art. 14.	Modalità di applicazione delle penalità	9
Art. 15.	Risoluzione del contratto	9
Art. 16.	Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	11
Art. 17.	Trattamento dei dati.....	11
Art. 18.	Foro competente	12
Art. 19.	Osservanza al Codice di Comportamento	12
Art. 20.	Norma di rinvio	12

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi per anestesia Daeger Perseus in dotazione ai presidi ospedalieri di Potenza, Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi.

Il valore stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere spesa, e dei costi relativi alla sicurezza, è pari ad 6.701.565,00 € oltre I.V.A., composto come di seguito indicato:

		totale quantità	prezzo unitario	prezzo complessivo annuale	prezzo per 5 anni
	Sistema di anestesia Perseus A500				
	Sensore di flusso Spirolog® in policarbonato disinfettabile (cf 5 pz) Cod. 8403735	630	38,00 €	23.940,00 €	119.700,00 €
	Linea di campionamento, monouso (cf 10 pz) Cod. 8290286	3500	4,70 €	16.450,00 €	82.250,00 €
	Raccogli condensa WaterLock® 2 (cf da 12 pz) Minimo ordinale 12 pz, Cod. 6872130	500	33,00 €	16.500,00 €	82.500,00 €
	Canestro assorbitore CO2 CLIC 800+, monouso, 1,2 l (cf da 6 pz) Minimo ordinabile 6 pz, Cod. MX00004	1120	24,00 €	26.880,00 €	134.400,00 €
	Adattatore per canestro assorbitore CLIC, per apparecchi per anestesia Dräger (cf unitaria) Cod. MX50090	49	445,00 €	21.805,00 €	109.025,00 €
	Ventstar Pallone per ventilazione (cf. da 25 pz) Cod. MP00380	4000	5,50 €	22.000,00 €	110.000,00 €
	Monitor Infinity Acute Care System				
	Cavo prolunga ECG connettore a un pin, 2 m, riutilizzabile (cf unitaria) Cod. MS16256	60	250,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €
	Cavo ECG, a 3 deriv, connettore single pin, monopaziente, 1 m (cf 20 pz) Cod. MP00875	6800	18,00 €	122.400,00 €	612.000,00 €

	Cavo SpO2 Nellcor 3 m (cf unitaria)	56	431,00 €	24.136,00 €	120.680,00 €
	Sensore adesivo SpO2 Nellcor® Oximax® Max-P, monouso, pediatrico (cf 24 pz) Cod. MX50066	48	26,00 €	1.248,00 €	6.240,00 €
	Sensore adesivo SpO2 Nellcor® Oximax® Max-A, monouso, adulti, cavo da 46 cm (cf 24 pz) Cod. MX50065	6800	116,00 €	788.800,00 €	3.944.000,00 €
	Tubo di collegamento NIBP, adulti, 3,7 m, per i monitor Infinity® (cf unitaria) Cod. MP00953	80	11,00 €	880,00 €	4.400,00 €
	Bracciale NIBP XS, monopaziente, pediatrico, 12-19 cm/19 cm (cf 10 pz) Cod. MP00925	480	14,00 €	6.720,00 €	33.600,00 €
	Bracciale NIBP S, monopaziente, ragazzi misura piccola, 17-25 cm/29 cm (cf 10 pz) Cod. MP00926	280	14,00 €	3.920,00 €	19.600,00 €
	Bracciale NIBP M, monopaziente, adulti, 23-33 cm/33 cm (cf 10 pz) Cod. MP00928	5600	15,00 €	84.000,00 €	420.000,00 €
	Bracciale NIBP L, monopaziente, adulti misura grande, 31-40 cm/40 cm (cf 10 pz) Cod. MP00931	2220	20,00 €	44.400,00 €	222.000,00 €
	Bracciale NIBP XL, monopaziente, coscia, 38-50 cm/50 cm (cf 10 pz) Cod. MP00934	680	10,00 €	6.800,00 €	34.000,00 €
	Sonda temperatura uso generico monouso (cf 10 pz) Cod. MP00992	1500	10,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €
	Sensore mano TOF, adulto (cf unitaria) Cod. MS32154	44	1.561,00 €	68.684,00 €	343.420,00 €
	Sensore BIS (cf 25 pz) Cod. 186-0106	1025	30,00 €	30.750,00 €	153.750,00 €

1.340.313,00 € 6.701.565,00 €

Le quantità dell'appalto, riportate nell'Elaborato Capitolato tecnico, tengono conto del normale fabbisogno presunto; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto

fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'AO San Carlo, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la presentazione dell'offerta, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Il valore totale massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, delle opzioni e dei costi relativi alla sicurezza, è pari ad Euro 6.701.565,00, oltre I.V.A.

Art. 2. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in **60 (sessanta)** mesi solari e consecutivi.

Art. 3. Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 117, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo.

previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto edell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 4. Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato speciale;
- il Capitolato tecnico;
- il Disciplinare di gara;
- il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- schede tecniche dei prodotti offerti;
- l'offerta economica della Ditta aggiudicataria;
- la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti alla fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5. Cessione del contratto e Subappalto

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 119, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria

l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Sanitaria dei lavori subappaltati.

Art. 6. Controllo sulla esecuzione del contratto

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. L'Azienda Sanitaria eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente all'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 7. Sostituzione ed aggiornamento tecnologico

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto, siano state introdotte versioni innovative della tipologia del Prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione alla Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 8. Condizioni di esecuzione

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 9. Prezzo del contratto

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria in fase di gara. In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

Art. 10. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27/01/2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2022, n. 25, a partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo del contratto è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Per annualità contrattuale si intende l'anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità contrattuale, ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al **10 per cento (10%)** rispetto al prezzo originario e nella misura eccedente tale percentuale.

Al fine della determinazione delle suddette variazioni, l'Azienda Sanitaria committente, anche su richiesta della Ditta aggiudicataria, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato; l'istruttoria può tenere conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ove disponibili, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, di altri indici ISTAT (ad es. IPCA), di specifiche rilevazioni ISTAT, di prezzi con carattere di ufficialità nonché delle risultanze di analisi prezzi eventualmente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

All'esito di tale istruttoria l'Azienda si pronuncia entro **60 (sessanta)** giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta di revisione prezzi il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta alla Ditta aggiudicataria che tiene conto del ribasso d'asta, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente paragrafo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 11. Modalità di fatturazione e pagamento

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Sanitaria.

Il mancato rispetto delle già menzionate disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della già menzionata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 12. Verifica di conformità

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Azienda Sanitaria.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 13. Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave

L'Azienda medesima potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Sanitaria.

Il R.U.P. - su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;
- interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;
- violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1/1000 dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del Codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 14. Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 15. Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;

- b) nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Dittasiano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dallanormativa antimafia;
- c) nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l'appalto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e disconsequenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- f) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;
- g) nel caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della Ditta;
- h) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro i termini prescrittiddall'Azienda Sanitaria;
- j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro el'assicurazione obbligatoria del personale;
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenzadei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentirela piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- i) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;
- j) qualora il ritardo dall'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%;
- k) nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIPdivenute disponibili.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Azienda medesima ha diritto ad incamerareil deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questoin danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con

l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 16. Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento. L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta aggiudicataria fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 17. Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria Regionale. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 18. Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 19. Osservanza al Codice di Comportamento

La Ditta affidataria dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 20. Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.